

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



CITTA' DI TORINO

DELCI7 37 / 2026

13/07/2026

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente DERI Gian Luca, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALESSI Patrizia Maria	GENOVESE Ilaria	MOISO Daniele
AUSILIO Ernesto	GIANOTTO Maria Claudia	NINNI Sol
BRASCHI Massimo	GIARDINA Giorgio	PIRAS Giuseppe
CABBIA Maurizia Stefania	GIOVANNINI Domenico	RAZZETTI Sara
CAMMARATA Giuseppe	INI' Marta Sara	SABATINO Silvio
CARIA Francesco	LAURIA Francesco Paolo	ZINDATO Maria
CRISPO Michele	LUVISON Romano	
D'APICE Ferdinando	MARTINO Francesco	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DE COLL' Francesca - RODIA Daniela

Con la partecipazione del Segretario TURIANO Angelo

SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: C. 7 ART. 42, COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTAMENTO -
PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI
PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA. SECONDO
SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2026. APPROVAZIONE.**

Il Presidente Luca Deri, di concerto con il coordinatore della III Commissione Sol Ninni, riferisce: con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento delle Feste di Via n. 366. Lo stesso Regolamento è stato oggetto di ulteriori modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale del 597/2021 in data 12 luglio 2021. Le Feste di Via, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, sono manifestazioni di natura commerciale, organizzate sul suolo pubblico, aventi luogo "in giornate festive o in orario dalla 20 alle 24 in giorni non festivi", che rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa. Sono organizzate dalle associazioni di via con la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica, ma coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 366 le Feste di Via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale, con una finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e con l'ottica quindi di perseguire finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà. I rapporti tra la Città di Torino e le associazioni di via sono regolamentati dalle linee programmatiche fissate con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (n. mecc. 2003 01233/016), che ha individuato nelle associazioni di via la forma di rappresentanza di un'area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici: l'area circoscrizionale. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Città e le Associazioni di Via, la citata deliberazione del Consiglio Comunale 01233/2003 ha previsto l'istituzione di un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle Circoscrizioni e ha individuato i requisiti richiesti ai quali gli statuti delle associazioni devono attenere prevedendo una rappresentatività di un'area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa, anche in vie limitrofe. Tale deliberazione è da coordinare con le modifiche al Regolamento n. 366 apportate con deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 in data 12 luglio 2021 che hanno l'intento di rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile ed adattabile alle esigenze dei territori. Con deliberazione della Giunta comunale del 16 febbraio 2010 n. mecc 00707/16 sono state approvate le direttive procedurali per la regolamentazione e l'organizzazione delle attività di promozione commerciale delle feste di Via.

L'art. 2 dello stesso Regolamento, ribadisce la possibilità (che era già prevista nella deliberazione di cui sopra) di applicare deroghe motivate al numero minimo di sessanta attività economiche richieste per la fattispecie dell'Associazione di via, in funzione di peculiari caratteristiche del territorio da valutare di volta in volta dalla Circoscrizione. Un'ulteriore modifica ha comportato, nel medesimo articolo, una riduzione della soglia minima di rappresentanza delle attività economiche da parte dell'Associazione di Via (dal 45% al 30%); nel contempo specificando meglio il parametro di calcolo, precisando che la percentuale si riferisce alle "attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi".

Si da atto quindi che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il regime transitorio, stabilito dalla

deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 luglio 2020 (n. mecc. 2020 01231/016) e applicato ancora nell'anno 2021 con deliberazioni del Consiglio Comunale del 1° febbraio 2021 (n. 55/2021) e del 7 giugno 2021 (n. 478/2021), non è più in vigore e lascia spazio all'applicabilità delle modifiche del Regolamento n. 366, nell'ottica di favorire una ripresa delle commercio attraverso lo svolgimento di un numero più ampio di feste di via che possono essere svolte anche da Associazioni che hanno una minore rappresentatività rispetto al passato.

Infine, alla luce delle modifiche apportate alla norma all'art. 5 novellato del Regolamento delle Feste di Via: -"Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle feste di via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori feste di via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via e una festa di via in orario serale all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. L'orario delle feste di via organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi non include le operazioni di allestimento"-.

Alcune Associazioni di Via del territorio, in relazione a quanto esposto, hanno manifestato l'interesse a svolgere alcune Feste di Via nel II semestre dell'anno 2026 (luglio/novembre) comunicando alla Circoscrizione la data scelta, la denominazione della stessa e il luogo di svolgimento per l'inserimento nella programmazione del II semestre dell'anno 2026, impegnandosi contestualmente a trasmettere idonea istanza e relativi allegati entro i termini stabiliti per l'iter procedimentale.

La proposta di calendario per le Feste di Via del II semestre dell'anno 2026 risulta, pertanto, essere la seguente:

- 3 OTTOBRE 2026 ASSOCIAZIONE QUARTIERE VANCHIGLIA " SABATO IN SANTA " (all. 1)

- 4 OTTOBRE 2026 ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA " CORSO BELGIO IN BANCARELLA " (all.2)

La Circoscrizione si riserva, con successivo provvedimento deliberativo della Giunta, ai sensi di quanto previsto agli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, e a seguito del presente atto di indirizzo, di valutare i singoli progetti, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste, e di approvare le iniziative di propria competenza. Al momento della presentazione delle manifestazioni di interesse le date proposte per le Feste di Via, come previsto dall' art. 5 comma 4 del Regolamento n. 366, non coincidono con le festività civili o religiose e né risultano essere in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi né, infine, programmate durante il mese di dicembre.

Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte del Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri. Il promotore della festa di via deve presentare alla Circoscrizione idonea istanza e relativi allegati almeno 60 giorni prima dell'iniziativa qualora si intenda chiudere al traffico veicolare la via interessata per la manifestazione.

La proposta progettuale deve contenere: gli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta ed il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste ed un'eventuale connotazione tematica delle feste di via. In particolare, ai fini della valutazione del progetto e della qualità dell'iniziativa, verranno presi in considerazione gli elementi di cui agli artt. 6 e 10, comma 3, del Regolamento 366 e nel dettaglio:

- l'elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali il promotore ha acquisito espresso impegno alla adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione; su richiesta della Circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 6, comma 3, lett. a, e 10, comma 3, del Regolamento 366);
- la documentazione e relazione sul coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini e di associazioni locali (art. 6, comma 3, lett. b., del Regolamento 366).

In fase di perfezionamento il Presidente dell'Associazione di Via dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7, comma 1, e art. 10, comma 3, del Regolamento Feste di Via n. 366). L'Associazione di via dovrà osservare integralmente il vigente Regolamento delle feste di via n. 366 e tutte le direttive procedurali in merito. L'Associazione di via dovrà presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di ordinanza e utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10, comma 6, Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla competente Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10, comma 4, Reg. 366).

La stessa dovrà concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e della Città ai sensi dell'art 11 del Reg. 366 ed inoltre entro 90 giorni dallo svolgimento della festa dovrà presentare il conto consuntivo con rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi e indicando la destinazione dell'utile di gestione, essendo a conoscenza che la Circoscrizione, ai fini della valutazione del progetto e della qualità della festa, prenderà in considerazione i seguenti elementi contenuti nell'art. 6 e 10 del Reg. 366 :

- adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione;
- indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta ed il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste ed un 'eventuale connotazione economica;
- documentazione e relazione sul coinvolgimento di cittadini e associazioni locali;

Qualora le Associazioni proponenti, in fase di perfezionamento delle domande e nella conseguente fase istruttoria, risultassero inadempienti riguardo al citato rispetto delle prescrizioni relative al Regolamento n. 366 e del Regolamento Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, la Circoscrizione si riserva di non procedere all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni delle feste di via calendarizzate. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, Reg. 366 il Presidente dovrà essere l'unico referente nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti potendo essere affidata a

soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati.

La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 salvo deroghe autorizzate dalla Circoscrizione. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine (art. 7, comma 4, Reg.366);

- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via;
- maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo alla stessa.

Il calendario delle Feste di Via è stato presentato e discusso nella riunione della III Commissione del 18 giugno 2026..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di calendarizzazione delle Feste di Via per il I semestre dell'anno 2026 (gennaio/giugno),

come di seguito specificato, quale atto di indirizzo del Consiglio della Circoscrizione in ottemperanza al Regolamento n. 366 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale DELCI2 7/2021 del 12 luglio 2021:

- 3 OTTOBRE 2026 ASSOCIAZIONE QUARTIERE VANCHIGLIA " SABATO IN SANTA "
- 4 OTTOBRE 2026 ASSOC. OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA "CORSO BELGIO IN BANCARELLA"

2) di prendere atto che le Associazioni di Via, quali promotori delle Feste di Via, si impegnano nell'organizzazione e nello svolgimento delle stesse conformemente al Regolamento su richiamato;
3) di prendere atto che le Associazioni di Via si impegnano a perfezionare le richieste di svolgimento delle manifestazioni trasmettendo idonea istanza e relativi allegati secondo la modulistica vigente, entro 60 gg. prima dell'iniziativa qualora non vi sia la presenza di commercio su area pubblica ovvero entro 90 gg. prima dell'iniziativa dove vi sia la presenza di commercio su area pubblica;

4) di dare atto che qualora le associazioni proponenti, in fase di perfezionamento delle domande e nella conseguente fase istruttoria, risultassero inadempienti riguardo al citato rispetto delle prescrizioni relative al Regolamento Feste di via n. 366, al Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, ai sensi di quanto previsto dal DUP. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 775/2024 del 16 dicembre 2024 o avessero pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, la Circoscrizione si riserva di non procedere alla approvazione con delibera dei progetti e delle autorizzazioni delle relative Feste di propria competenza;

5) di dare atto che le Feste di Via potranno essere svolte dalle Associazioni di Via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via e che la realizzazione delle manifestazioni dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente;

6) di dare atto che il presente, quale atto di mero indirizzo, non costituisce, di per sé stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via;

7) di dare atto che, in ottemperanza al dettato regolamentare, la Circoscrizione avrà cura di trasmettere il calendario delle manifestazioni del secondo semestre dell'anno 2026, entro il termine del prossimo 10 giugno all'Assessorato Commercio e Mercati per gli atti di competenza;

8) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

10) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'orientamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 , per dare immediato corso all'espletamento dei successivi adempimenti di cui al Regolamento 366 ed, in particolare, a quello di cui all'art. 5, comma 2.

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Il Presidente dichiara APPROVATA tale proposta di DELIBERAZIONE con il seguente risultato:

Al momento della votazione risulta assente la Consigliera CABBIA

Presenti e votanti: 22

Voti favorevoli: 22

ALESSI, AUSILIO, BRASCHI, CAMMARATA, CARIA, CRISPO, D'APICE, DERI, GENOVESE, GIANOTTO, GIARDINA, GIOVANNINI, INI', LAURIA, LUVISON, MARTINO, MOISO, NINNI, PIRAS, RAZZETTI, SABATINO, ZINDATO

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:

Al momento della votazione risulta assente la Consigliera CABBIA

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere MOISO

Presenti e votanti: 21

Voti favorevoli: 21

ALESSI, AUSILIO, BRASCHI, CAMMARATA, CARIA, CRISPO, D'APICE, DERI, GENOVESE, GIANOTTO, GIARDINA, GIOVANNINI, INI', LAURIA, LUVISON, MARTINO, NINNI, PIRAS, RAZZETTI, SABATINO, ZINDATO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Angelo Turiano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO

Firmato elettronicamente
Angelo Turiano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI7-37-2026-All_1-Prot._1698__Operatori_Economici_Vanchiglietta_-_MANIFESTAZIONE_INTERESSE_FESTA_DI_VIA_CORSO_BELGIO_IN_BANCARELLA_04.10.2026.pdf 
2. DELCI7-37-2026-All_2-vie_.DELIB_.CONSIGLIOdoc.doc.pdf 
3. DELCI7-37-2026-All_3-Prot._1764_-_Associazione_Quartiere_Vanchiglia_-_Manifestazione_di_interessa_per_Festa_di_Via_in_Santa_Giulia_3_ottobre_2026.pdf 
4. DELCI7-37-2026-All_4-progetto_festa_di_via_Sabato_in_Santa_2026.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento